

## CREDITO D'IMPOSTA QUOTAZIONE PMI PROROGATO PER IL 2024

### ADEMPIMENTO

**Credito di imposta per la quotazione delle PMI: proroga al 31 dicembre 2024**

La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le PMI ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro della UE o del SEE. Sono agevolabili i costi sostenuti per la consulenza esterna legata al processo di quotazione. Per il riconoscimento del credito d'imposta, le PMI devono inoltrare, in via telematica, apposita istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

### DA SAPERE

**Bonus quotazione in borsa PMI: il decreto Milleproroghe estende l'utilizzo per tutto il 2024**

Le PMI possono usufruire ancora per tutto il 2024 del credito d'imposta per la quotazione in borsa. Il bonus IPO può essere chiesto a fronte delle spese di consulenza sostenute per l'operazione e, in particolare: per l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, per la redazione del piano industriale, nella collocazione presso gli investitori delle azioni, per la due diligence finanziaria, nonché per le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione. Tutte le piccole e medie imprese che si quotano godranno complessivamente di una dotazione di 10 milioni di euro e il bonus a loro riconosciuto sarà fino a un importo massimo di 500.000 euro e nella misura del 50% dei costi sostenuti.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio

**Impresa** - Competitività dei capitali: novità per PMI, società quotate e voto plurimo

**Lavoro** - Parità di genere: misure formative certificazione

**Scadenze dal 14 al 28 marzo 2024**

## ADEMPIMENTI

### Credito di imposta per la quotazione delle PMI: proroga al 31 dicembre 2024

di Bruno Pagamici

*La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per la quotazione delle PMI.*

#### NOVITA'

La legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per la quotazione delle PMI, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 89 a 92, della legge n. 205/2017) e disciplinato dal decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico. L'agevolazione riguarda i costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

#### SOGGETTI INTERESSATI

Il credito d'imposta spetta alle PMI, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'UE o del SEE.

#### Definizione di PMI

Ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE e del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, sono considerate **PMI** (micro, piccole e medie imprese) le imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per **fatturato** si intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore *part-time*, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno, conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA, ma devono percepire compensi per l'attività lavorativa.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata", è necessario considerare, in somma, anche i dati relativi agli occupati e al fatturato o totale di bilancio di imprese collegate e associate.

## Attenzione

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese devono essere in possesso di questi **requisiti**:

- sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta;
- operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 614/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- hanno presentato domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2024 (termine così prorogato dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe);
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione Europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento UE n. 651/2014.

## Definizione di "impresa in difficoltà"

Ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, un'**impresa è considerata in difficoltà** qualora soddisfi una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una "società a responsabilità limitata" (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Per "società a responsabilità limitata" si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato I alla Direttiva n. 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata);
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II alla Direttiva n. 2013/34/UE (s.n.c. e s.a.s.);
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - 2) il quoziente di copertura di interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia inferiore a 1,0.

## SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi, sostenuti **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024** (a condizione che l'ammissione alla quotazione avvenga entro l'anno 2024), relativi alle seguenti attività di consulenza per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra le altre:
  - a) l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione;
  - b) l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale;
  - c) il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un *report*, incluse quelle relative allo svolgimento della *due diligence* finanziaria;
- assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra le altre:
  - a) le attività relative alla definizione dell'offerta;
  - b) la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
  - c) la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'*investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 20 aprile 2022, n. 198, non può consentire l'accesso al credito d'imposta la procedura di riammissione alle negoziazioni. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 19 del 2018, l'ammissibilità dei costi al credito d'imposta prescinde dalle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (tramite offerta pubblica di sottoscrizione o tramite offerta pubblica di vendita).

### Attenzione

Sono **ammissibili** i costi direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività e prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche), purché relativi a servizi non continuativi o periodici, resi al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa, connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

Sono, invece, **escluse** le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi devono risultare da apposita attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

## MISURA E FRUIZIONE

---

A seguito della proroga della legge di conversione del decreto Milleproroghe, il credito d'imposta è pari al **50%** delle spese di consulenza complessivamente sostenute **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024**, fino a un massimo di **500.000 euro**.

Il credito d'imposta spetta solo nel caso di **ottenimento dell'ammissione alla quotazione**.

## Modalità di fruizione

---

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il **Mod. F24**, da presentare tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione da parte del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (**codice tributo "6901"**, istituito dell'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21 maggio 2019, n. 52/E).

Il *bonus*:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'IRAP;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non è soggetto né al limite previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

## PROCEDURE

---

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le società devono inoltrare, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, **apposita domanda al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy***, da inviare, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgpiipmi.div07@pec.-mise.gov.it](mailto:dgpiipmi.div07@pec.-mise.gov.it). La richiesta, da compilare secondo lo schema disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)), contiene:

- gli elementi identificativi della società;
- l'ammontare dei costi agevolabili sostenuti;
- la delibera di ammissione alla quotazione;

- il credito d'imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva con i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011).

### Attenzione

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, verificati requisiti e costi, determina, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

## DA SAPERE

### Bonus quotazione in borsa PMI: il decreto Milleproroghe estende l'utilizzo per tutto il 2024

di Gerardo Urti

*Le PMI possono usufruire ancora per tutto il 2024 del credito d'imposta per la quotazione in borsa. Il bonus IPO può essere chiesto a fronte delle spese di consulenza sostenute per l'operazione e, in particolare: per l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, per la redazione del piano industriale, nella collocazione presso gli investitori delle azioni, per la due diligence finanziaria, nonché per le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione. Tutte le piccole e medie imprese che si quotano godranno complessivamente di una dotazione di 10 milioni di euro e il bonus a loro riconosciuto sarà fino a un importo massimo di 500.000 euro e nella misura del 50% dei costi sostenuti.*

In Italia, la **legge di Bilancio 2018** (legge n. 205/2017) ha introdotto un credito d'imposta per le PMI che decidono di quotarsi in un mercato borsistico, che è pari al **50%** delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di **500.000 euro**. La misura è stata poi prorogata di anno in anno e anche per il 2024 il decreto Milleproroghe rinnova il **bonus IPO**, prevedendo 10 milioni di euro per l'anno in corso e 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Sono numerosi i **vantaggi** per le imprese che si quotano:

- a) **benefici finanziari** (si pensi anche alla possibilità di finanziare acquisizioni con un concambio di titoli),
- b) **benefici operativi**, in termini di *marketing*, visibilità ed "effetto certificazione" della qualità dell'azienda,
- c) **benefici organizzativi**, in termini di attrattività per *manager* talentuosi, di una maggiore managerializzazione e di un migliore controllo di gestione interno.

Non si può negare che la quotazione comporti anche costi e oneri, nonché maggiori responsabilità verso il mercato.

L'incentivo fiscale sui costi di quotazione nel quadriennio di applicazione dal 2018 al 2023 ha favorito oltre 100 IPO, con un utilizzo complessivo della misura da parte delle PMI di circa 40 milioni di euro.

La finanza privata ha sostenuto il mercato borsistico: dal 2019 a oggi, 262 società quotate hanno raccolto attraverso la quotazione in Borsa 5,6 miliardi di euro da investitori istituzionali per finanziare lo sviluppo.

Il decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023), quindi, conferma al **31 dicembre 2024** la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, con uno stanziamento per l'anno 2024 di 10 milioni di euro, nonché disponendo un nuovo stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Governo, con l'approvazione dell'emendamento nel decreto Milleproroghe, ha proseguito il percorso di incentivazione della raccolta di capitale in *equity*, una misura che si è dimostrata un forte volano per l'occupazione e la crescita economica delle PMI

italiane: nel 2023, le società quotate hanno registrato una crescita media dei ricavi pari a +55% e impiegato oltre 30.000 dipendenti, in crescita del +31%.

L'ipotesi fatta dal Governo è che i **costi di quotazione** siano da considerarsi degli "investimenti", spesso necessari per migliorare la capacità competitiva e affrontare le sfide della crescita internazionale.

## Qual è l'importo massimo finanziabile per la quotazione

I costi per sostenere la preparazione alla quotazione vengono finanziati con un **credito d'imposta** per le **PMI** che, con il decreto Milleproroghe 2024, viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

L'importo massimo del *bonus* fruibile sarà di massimo **500.000 euro**.

Non sempre è il momento giusto per la quotazione.

Per questo motivo, la decisione deve essere presa di comune accordo tra **impresa e advisor** che seguono il processo di quotazione, tenendo conto:

- della **congiuntura** economica;
- dell'**obiettivo** di realizzare una **quotazione di successo** ovvero con valori di collocamento "ragionevoli", basati su previsioni mantenibili e obiettivi raggiungibili nel tempo;
- degli **obiettivi** dell'**azionista** o degli **azionisti**: uscita del *private equity* o *venture capitalist*, finanziare un'acquisizione, finanziare un nuovo piano di crescita, ecc.;
- sulla **propensione al rischio degli investitori** maggiore quando il contesto economico è più favorevole e sulla liquidità del mercato inteso come volume di scambi medi giornalieri: quando il contesto economico è più favorevole, anche la capacità di assorbimento di titoli da parte del mercato è superiore;
- sulla **performance operativa** della società oggetto della quotazione: è molto più facile realizzare la quotazione quando i risultati societari sono in forte crescita e le aspettative macroeconomiche sono ottimistiche; in scenari positivi, l'imprenditore ha la possibilità di ottenere una valutazione della propria società "più favorevole".

## Quali sono le fasi del processo di quotazione

Il processo di quotazione tipicamente si sostanzia in fasi legate alle attività preliminari e indispensabili per allineare la società ai requisiti di Borsa italiana e predisporre il **set di documentazione** necessaria per completare la **domanda di ammissione** alla quotazione. In particolare, le fasi che producono i **costi di quotazione**, come previsto dalla proroga sul credito d'imposta nel decreto Milleproroghe 2024, sono:

Preparazione alla quotazione	Due diligence	Ammissione e collocamento
Eventuale riorganizzazione società/gruppo, adeguamento al sistema di controllo interno e le modifiche di <i>governance</i>	Verifica Piano Industriale, <i>Working Capital Report</i> (AIM), <i>QMAT</i> e <i>Tax Due Diligence</i>	Analisi della documentazione da parte di Borsa Italiana e della CONSOB
Definizione del Piano Industriale	Controllo di gestione adeguato alle caratteristiche dell'azione e al mercato (Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione)	Provvedimento di ammissione alla quotazione



La quotazione in borsa, essendo un'operazione molto articolata, è anche molto costosa. I **costi** direttamente connessi con la IPO sono costituiti dalle **consulenze legali e strategiche** fornite dagli *advisor*, dalle **pratiche amministrative**, dalla certificazione dei **bilanci** e dalla redazione della **documentazione** richiesta dalle **autorità di vigilanza**.

A questi si aggiungono il **compenso** per l'intermediario che garantisce l'offerta (*underwriter*) e i costi di **marketing** relativi alla promozione dell'offerta, ai *road show* e alla diffusione del prospetto informativo (o del documento di ammissione) presso i potenziali investitori.

Normalmente, inoltre, lo *status* di quotata comporta un aumento dei **costi di struttura** quali, ad esempio, il costo per la figura dell'*internal audit* e dell'*investor relator*.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto fino a un **importo massimo** di 500.000 euro, nella **misura** del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le già menzionate attività, sostenute fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2024.

## Chi sono i beneficiari del bonus IPO

---

Sono beneficiari del **credito d'imposta**, istituito dall'art. 1, commi da 89 a 92, della legge n. 205/2017, e le cui disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 23 aprile 2018, tutte le **PMI** che:

- 1) alla data di **presentazione** della **domanda**, sono costituite e iscritte al **Registro delle imprese**;
- 2) operano nei **settori economici** rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- 3) ottengono l'**ammissione** alla quotazione con una delibera adottata dal gestore del mercato, entro la data del **31 dicembre 2024**;
- 4) **sono in regola** con la **restituzione di somme** dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MIMIT;
- 5) **non si trovano** in condizioni tali da risultare impresa in **difficoltà** ai sensi della disciplina europea;
- 6) **non rientrano** tra le **imprese** che hanno **ricevuto** e **non rimborsato** o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.

## Quali sono i costi ammissibili per il bonus IPO

---

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di **consulenza**:

- le **attività iniziali** necessarie per il **processo di quotazione**, ad esso finalizzate, tra le quali l'implementazione o l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale (*Business Plan*), il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- le attività durante la **fase di ammissione** alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- le attività per **collocare** presso gli **investitori** le **azioni** oggetto di quotazione;

- le attività per **supportare la società** emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un *report*; tra tali attività rientrano, tra le altre, lo svolgimento della *due diligence* finanziaria;
- l'assistenza della società emittente nella **redazione del documento di ammissione** e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- le attività per le **questioni legali, fiscali e contrattualistiche** inerenti alla procedura di quotazione, quali le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- le attività di **comunicazione necessarie** a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'*investment case*, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

## Come usufruire del credito d'imposta per la quotazione in borsa

---

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50% dei costi sostenuti fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Il credito d'imposta ottenuto potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** mediante **modello F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Per quanto riguarda il **trattamento fiscale**, il credito d'imposta non concorre ai fini della base imponibile delle imposte dirette e IRAP.

Il credito d'imposta dovrà, inoltre, essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le PMI devono inoltrare, in **via telematica**, un'apposita domanda. La domanda contiene:

- gli **elementi identificativi** della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- l'**ammontare** del credito d'imposta **richiesto**;
- l'ammontare dei **costi agevolabili** sostenuti a **decorrere dal 1° gennaio 2024** per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione;
- la **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla **verifica antimafia** di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la **delibera** di avvenuta ammissione alla quotazione, adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea.

## Conclusioni

---

Dalla sua introduzione nel 2018, il *bonus* IPO ha rappresentato la forma di incentivo a favore dell'impresa più adatta al modello di mercato azionario per le sue caratteristiche di immediata comprensione e facilità di implementazione: ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato borsistico, che ha registrato 190 IPO, principalmente di PMI.

La **Borsa** si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 a oggi, ha accolto più di **300 società** e la raccolta in IPO è stata quasi di **6 miliardi di euro**, segno di un'evoluzione culturale a favore dell'*equity*, che sta interessando tutti i settori.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio

---

Sono **disponibili in consultazione le proposte di nove Testi Unici**, elaborate dall'Agenzia delle Entrate, che riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell'ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. I soggetti interessati hanno tempo **dal 13 marzo fino al 13 maggio 2024** per inviare le proprie **osservazioni e proposte di modifica o di integrazione**.

*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 13 marzo 2024*

---

#### Precompilata: invio dati sull'AUU entro il 16 marzo

---

C'è tempo fino al **16 marzo** per l'INPS per **comunicare all'Agenzia delle Entrate**, ai fini dell'**elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata**, i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l'**assegno unico e universale**. E' quanto previsto dal provvedimento con cui è stato evidenziato che, a partire dai dati relativi all'anno 2023, in via sperimentale, l'INPS trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l'AUU dall'INPS, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di utilizzare tali informazioni per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

*Agenzia delle Entrate-INPS, provvedimento congiunto 13 marzo 2024, n. 119578*

---

#### Rottamazione quater: per le prime tre rate c'è tempo fino al 20 marzo

---

I versamenti della **definizione agevolata delle cartelle** con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata) sono stati differiti al prossimo **15 marzo** dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024). La Legge prevede comunque una **tolleranza di cinque giorni** e, pertanto, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il **20 marzo 2024**.

*Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa 12 marzo 2024*

---

#### Friuli Venezia Giulia: l'ILIA trova il codice tributo

---

Per consentire il **versamento dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)** relativa ai **fabbricati ad uso abitativo**, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo, di cui alla legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite i **modelli F24 e F24 EP**, è stato istituito il **codice tributo "5902"**, denominato "**ILIA - imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo - legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3**".

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 marzo 2024, n. 16/E*

---

## Riduzione termini accertamento inapplicabile al gruppo IVA e suoi aderenti

---

La **riduzione dei termini di accertamento** ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 **non è applicabile al gruppo IVA e ai suoi aderenti**. Se da un lato i membri del gruppo non possono considerarsi “soggetti passivi d’imposta”, il gruppo IVA è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 marzo 2024, n. 69*

---

## Rottamazione quater: tempestività versamento

---

Nell’ambito della **rottamazione quater**, deve considerarsi **tempestivo il versamento** effettuato **prima** dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il **differimento**. Tale interpretazione è volta a evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che, essendo decaduti dal piano di rateazione per non avere versato le rate, sono stati rimessi in termini dalle norme nuove.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 marzo 2024, n. 68*

---

## Esenzione IVA commercializzazione granchio blu con natura risarcitoria

---

Le **somme ottenute** dall’eventuale **commercializzazione del granchio blu non sono soggette a IVA** allorquando abbiano **natura risarcitoria**. Essendo queste a “parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore”, non si ravvisano differenze sostanziali rispetto ai contributi statali previsti a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura e allo smaltimento della predetta specie.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 marzo 2024, n. 67*

---

## Riforma fiscale: primo via libera al decreto di riordino della riscossione

---

Nell’ambito della riforma fiscale, il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di **riordino del sistema nazionale della riscossione**. Il nuovo decreto prevede per l’**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)** una **pianificazione annuale** volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari enti, mediante il tempestivo tentativo di **notifica della cartella di pagamento** e degli **atti interruttivi della prescrizione** e la conseguente tempestiva gestione delle **attività di recupero**.

*Consiglio dei Ministri, comunicato stampa 11 marzo 2024, n. 73*

---

## Riforma fiscale: approvato in via definitiva il riordino del settore giochi

---

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di **riordino del settore dei giochi**, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’art. 15 della legge delega n. 111/2023. Il decreto costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei **giochi pubblici ammessi in Italia**, in particolare quelli **a distanza** (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su

internet, in tv o al telefono), con **esclusione** di quelli a **rete fisica** e delle **case da gioco** (per i quali resta ferma la disciplina vigente).

*Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2024*

---

## Credito d'imposta policlinici universitari non aziende: codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** per l'**utilizzo**, tramite **modello F24**, del **credito d'imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda**. Con il decreto 13 dicembre 2022 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state stabilite le **disposizioni attuative** del credito d'imposta, riconosciuto per gli **anni 2022 e 2023** ai policlinici universitari non costituiti in azienda.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 marzo 2024, n. 15/E*

---

## Recupero IVA indebitamente versata: accesso al rimborso

---

In tema di sistema di recupero dell'IVA indebitamente versata, la **richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta**, ai sensi dell'art. 30ter del decreto IVA, può essere presentata **solo dal soggetto obbligato al pagamento** dell'imposta, entro il **termine decadenziale di due anni** dalla restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente applicata.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 marzo 2024, n. 66*

---

## Indennità di esproprio titoli obbligazionari olandesi: rilevanza IRPEF

---

**Non assumono rilevanza reddituale** le **indennità risarcitorie** erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, "danno emergente". Nell'ordinamento italiano **non è previsto l'istituto dell'esproprio dei titoli** e, conseguentemente, non è rinvenibile una disciplina fiscale in merito alla modalità di tassazione delle eventuali somme corrisposte a titolo di **indennizzo a fronte dell'esproprio di obbligazioni**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 marzo 2024, n. 65*

---

## Precompilata: erogazioni liberali al Terzo settore

---

Ai fini della **dichiarazione dei redditi precompilata**, le **comunicazioni** riguardanti le **erogazioni liberali agli enti del Terzo settore** eseguite nell'anno **2023** sono effettuate **entro il 4 aprile 2024**.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 1° marzo 2024 (G.U. 9 marzo 2024, n. 58)*

---

## Consultazione e acquisizione fatture elettroniche senza accordo di servizio

---

L'Agenzia delle Entrate ha previsto, dal **20 marzo 2024**, la possibilità per **tutti i contribuenti**, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. La consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura" **non è**

**delegabile**, da parte del consumatore, a un intermediario. Infine, il **servizio di registrazione dell'indirizzo telematico** di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene **esteso** anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 8 marzo 2024, n. 105669*

---

## Superbonus: rifiuto cessioni crediti successive alla prima già accettate

---

L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il **rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate**. Nell'ambito delle **detrazioni per interventi edilizi**, in caso di cessione dei crediti accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla, il **cedente e il cessionario** dovranno **richiedere all'Agenzia delle Entrate il "rifiuto"** della cessione del credito già accettata, utilizzando il **modello** allegato alla circolare.

*Agenzia delle Entrate, circolare 8 marzo 2024, n. 6/E*

---

## Sismabonus acquisto di case antisismiche

---

In merito all'acquisto di **case antisismiche**, considerato che, ai fini della detrazione, è necessario che siano rilasciate le **attestazioni** comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, **non rileva** l'eventuale **mancato completamento dei lavori di finitura** delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione né la circostanza che, all'atto della vendita, le unità immobiliari siano classificate in una **categoria catastale "fittizia"**.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E*

---

## Sismabonus: remissione in bonis

---

In tema di **sismabonus**, il contribuente può avvalersi della **remissione in bonis**, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'**asseverazione** di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. In merito all'istituto della remissione **in bonis**, la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinate all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro **adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti**, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 marzo 2024, n. 64*

---

## Regime speciale per lezioni private

---

In tema di **IVA**, lo svolgimento di **lezioni private** verso corrispettivo integra il **presupposto oggettivo** per l'applicazione dell'imposta. Più precisamente, l'art. 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, prevede che sono **esenti da IVA** le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie, impartite da insegnanti a titolo personale. Il **regime "speciale"** in questione e quello **"forfetario"** non sono tra loro **compatibili**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 marzo 2024, n. 63*

---

## Commercialisti: utilizzo del timbro sigillo

---

L'uso del sigillo è legato strettamente alla persona che redige e sottoscrive gli atti, senza alcun riferimento all'organizzazione professionale di appartenenza. Di conseguenza, **il timbro sigillo non può essere utilizzato da una STP**, per la quale vige l'obbligo, in caso di conferimento dell'incarico alla STP medesima, della **personalità** dell'esecuzione della **prestazione** professionale da parte del **socio professionista**.

*CNDCEC, Pronto Ordini 8 marzo 2024, n. 16*

---

## Welfare aziendale: chiarimenti sulle novità

---

Arrivano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di **reddito di lavoro dipendente**, dettate dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). In particolare, la circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di **welfare aziendale**.

La legge di Bilancio 2024, infatti, in deroga all'art. 51 del TUIR, stabilisce che **non concorrono al reddito** di lavoro dipendente, entro il **limite di 1.000 euro**, i **beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori**. Questo tetto sale a 2.000 euro, se il dipendente ha figli a carico.

Tra i **fringe benefit** possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle **utenze domestiche** (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l'**affitto** o gli **interessi sul mutuo dell'abitazione principale** del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L'Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il **compenso in natura** in caso di **prestiti** concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui **premi di risultato** dal 10 al 5%.

*Agenzia delle Entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E*

---

## Riscatto della laurea: deducibilità contributi

---

I **contributi** versati per il **riscatto della laurea**, ai fini della buonuscita, sono integralmente **deducibili**, al pari di quelli pagati ai fini della pensione. Sono compresi tra i contributi **versati facoltativamente**, a partire dal **1° gennaio 2001**, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la **prosecuzione volontaria** e quelli per la **ricongiunzione** di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 marzo 2024, n. 62*

---

## Per la detrazione dell'IVA non occorre una soglia di rilevanza

---

La **direttiva IVA osta** a una normativa nazionale (nella specie, quella italiana per le società non operative), in forza della quale il **soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte**, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, effettuate da tale soggetto passivo a valle.

*Corte di Giustizia UE, Sez. III, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22*



---

## Merci per Ucraina: franchigia dai dazi

---

Una decisione della Commissione UE prevede la **franchigia dai dazi all'importazione** e l'**esenzione dall'IVA**, concesse all'**importazione delle merci** destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle **persone in fuga** dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e delle **persone** che ne hanno bisogno **in Ucraina**.

*Commissione UE, decisione 4 marzo 2024, n. 775 (G.U.U.E. 6 marzo 2024, serie L)*

---

## Prova della posizione doganale di merci unionali

---

Le **merci unionali** possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori da tale territorio, senza che muti la loro posizione doganale, a condizione che **non si effettuino scali al di fuori del territorio doganale dell'Unione**. Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, serie L del 20 febbraio 2024, sono stati pubblicati **nuovi regolamenti UE**, in vigore dall'11 marzo 2024.

*Agenzia delle Dogane, avviso 6 marzo 2024*

---

## Interramento linea telefonica in strada: IVA 10%

---

L'**aliquota IVA del 10%** è applicabile, se i lavori di **interramento della linea telefonica** rientrano tra le **opere di urbanizzazione**, ossia quando lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contemplano la realizzazione di cavedotti interrati, cioè condutture adibite al passaggio di cavi ottici e al trasporto di dati per la rete telefonica generale. L'**aliquota IVA del 10%** non si applica, se gli interventi si limitano al mero spostamento e interrimento di cavedotti esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe "realizzazione" dell'opera di urbanizzazione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 marzo 2024, n. 61*

---

## Cessioni al Comune di alloggi sociali: IVA 10%

---

Alle **cessioni** di determinati **alloggi** definiti "**sociali**", effettuate **nei confronti di un Comune**, in quanto fabbricati abitativi non di lusso, si applica l'**IVA** nella misura del **10%**. In tale ipotesi, in virtù del principio di **alternatività IVA/registro**, le imposte di **registro, ipotecaria e catastale** restano dovute in **misura fissa di 200 euro** ciascuna. L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale, agli effetti dell'**IVA** e dell'imposta di registro, applicabile alle operazioni di **cessione e di locazione dei medesimi alloggi, rese dal Comune**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 marzo 2024, n. 60*

---

## Commercialisti: nuovo protocollo d'intesa tra CNDCEC e ANCE

---

Tra i principali obiettivi che si prefigge il **protocollo d'intesa tra il CNDCEC e l'ANCE** - Associazione Nazionale Costruttori Edili - vi è quello - nell'ottica di un adeguamento ai nuovi obblighi normativi per l'istituzione di **assetti organizzativi, amministrativi e contabili** - di redigere quali utili strumenti operativi delle **check list** destinate ai **professionisti** e alle **imprese associate ANCE**.

*CNDCEC, informativa 4 marzo 2024, n. 27*

---

---

## Copia provvedimento sospensione per morosità

---

Quanto al rilascio della copia del provvedimento di sospensione per morosità, se l'Ordine decide di rispondere, indicando la **durata del periodo di sospensione**, dovrà indicare al soggetto istante di rivolgere al Consiglio di Disciplina, che ha emesso il provvedimento di sospensione per morosità nei confronti dell'iscritto, una **richiesta motivata**, per ottenere il **dispositivo della decisione**.

*CNDCEC, pronto ordini 4 maro 2024, n. 17*

---

## 5 per mille: elenco ONLUS accreditate 2024

---

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'**elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024**. Le ONLUS ivi presenti non devono ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille. Il rappresentante legale dell'ente presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le **variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio**, nei successivi 30 giorni. In caso di **sopravvenuta perdita dei requisiti**, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione.

*Agenzia delle Entrate, sito internet*

## IMPRESA

---

### Competitività dei capitali: novità per PMI, società quotate e voto plurimo

---

Arriva in *Gazzetta Ufficiale* la legge sulla **competitività dei capitali**. Tra le principali disposizioni, quelle relative alla disciplina del **voto plurimo**, in materia di sottoscrizioni di **obbligazioni emesse da società per azioni** e in materia di sottoscrizioni di **titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata**. Viene, poi, attribuita a tutte le **PMI** costituite in forma di società a responsabilità limitata la facoltà di **dematerializzare le proprie quote**. Ulteriori importanti novità riguardano le **società quotate**.

Publicata anche la circolare con cui Assonime illustra le disposizioni della cd. legge Capitali, affrontando alcuni problemi interpretativi posti dalle nuove norme. Fra questi rilevano quelli che emergono dalla nuova disciplina in tema di presentazione di una **lista di candidati**, per la **nomina dei componenti dell'organo di amministrazione**, da parte del consiglio di amministrazione uscente. Questa disciplina rappresenta un elemento di assoluta novità, anche per la mancanza di analoghe discipline negli ordinamenti degli altri Paesi, i cui potenziali incisivi effetti sul meccanismo e sui criteri di nomina richiedono un'interpretazione sistematica, alla luce dei principi di **parità di trattamento degli azionisti** e di **integrità del processo di formazione dell'organo di amministrazione**.

*Legge 5 marzo 2024, n. 21 (G.U. 12 marzo 2024, n. 60); Assonime, circolare 13 marzo 2024, n. 6*

---

### Concentrazioni: nuove soglie fatturato obbligo comunicazione preventiva

---

A decorrere **dall'11 marzo 2024**, le **soglie di fatturato** oltre le quali diviene **obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione** sono pari a 567 milioni di euro per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione e a 35 milioni di euro per il

fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunicato stampa 12 marzo 2024*

---

## PMI e imprese media capitalizzazione: in arrivo nuovi aiuti dalla UE

---

La Commissione Europea informa che ha approvato un regime italiano da 750 milioni di euro a **sostegno** delle piccole e medie imprese (**PMI**) e delle **imprese a media capitalizzazione** nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Gli aiuti assumeranno la forma di **garanzie statali**, in modo da garantire che i beneficiari abbiano accesso a una liquidità finanziaria sufficiente. In particolare, la **garanzia non supererà**: 280.000 euro, per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli; 335.000 euro, per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura; 2 milioni di euro, per impresa attiva in qualunque altro settore; sarà **concessa entro il 30 giugno 2024**.

*Commissione Europea, comunicato stampa 11 marzo 2024*

---

## PAC: nuove percentuali riduzione pagamenti infrazioni condizionalità sociale

---

Le **sanzioni minime** a carico degli **agricoltori** che non rispettano le norme di **condizionalità sociale** aumentano considerevolmente. Gli agricoltori beneficiari che non rispettano i **diritti dei lavoratori** e le disposizioni sulla **sicurezza** subiscono una **decurtazione dei contributi** da incassare, che può arrivare fino al 30% dell'importo totale, in caso di inosservanza intenzionale.

*Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 31 gennaio 2024 (G.U. 9 marzo 2024, n. 58)*

---

## Bonus colonnine: dal 15 marzo riapre lo sportello

---

Sono ancora disponibili oltre 70 milioni di euro per sostenere l'**acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica**. A partire dal prossimo **15 marzo, riapre lo sportello "bonus colonnine per imprese e professionisti"**: lo strumento resterà attivo per almeno altri tre mesi, per permettere al maggior numero possibile di potenziali beneficiari di usufruire del contributo economico.

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa 8 marzo 2024*

---

## Revisione enti Locali: bozza relazione sul rendiconto della gestione 2023

---

Il CNDCEC ha pubblicato, in collaborazione con Ancrel, il **format** della "**Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 2023**". Il documento è composto da un testo **word** con traccia della relazione dell'organo di revisione, corredato da **tabelle** in formato **excel** editabili, che possono essere copiate e incollate nel testo **word**. Il **format** proposto costituisce soltanto uno **schema** per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta l'unico responsabile dei rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, anche mediante apposite carte di lavoro e **check-list**.

*CNDCEC, documento 8 marzo 2024*

---

## Sostenibilità, governance e finanza: impatto ESG

---

Il CNDCEC ha pubblicato il documento *“Sostenibilità, governance e finanza. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”*, realizzato dalla Commissione *“Governance e finanza”*, istituita nell’area di delega Sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di evidenziare e approfondire la **relazione** e il movimento bidirezionale **tra i sustainability issue e la governance** delle aziende, nella loro dimensione concettuale e funzionale, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con gli *stakeholder* e, soprattutto, con il sistema bancario e creditizio.

*CNDCEC, Commissione di studio “Governance e finanza”, documento 8 marzo 2024*

---

## Agenzie di viaggio e tour operator: presentazione autocertificazioni

---

Le **agenzie di viaggio e i tour operator** hanno tempo **fino alle ore 12:00 del 20 marzo 2024** per la presentazione delle **autocertificazioni** attestanti gli importi necessari per la concessione dei contributi destinati al loro sostegno. Le autocertificazioni possono essere trasmesse utilizzando esclusivamente la **Piattaforma informatica** appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE. La data e l’ora di presentazione telematica dell’autocertificazione sono attestate dalla Piattaforma. Allo scadere del termine, la Piattaforma non permetterà più alcun accesso.

*Ministero del Turismo, comunicato stampa 7 marzo 2024*

---

## Noleggio con conducente: non giustificato il blocco di nuove autorizzazioni

---

La Corte Costituzionale **dubita della legittimità del divieto**, che dura ormai da più di cinque anni, di **rilascio di nuove autorizzazioni** per l’espletamento del **servizio di noleggio con conducente (NCC)**, fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale. Le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, *“configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”*.

*Corte Costituzionale, ord. 7 marzo 2024, n. 35, e sent. 7 marzo 2024, n. 36*

---

## Transizione verde: tutela dalle pratiche sleali

---

Publicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea la direttiva UE per la **responsabilizzazione dei consumatori** per la transizione verde, mediante il miglioramento della **tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione**. Scopo della direttiva è di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di **protezione dei consumatori e dell’ambiente**, e di compiere progressi nella **transizione verde**.

*Parlamento Europeo e Consiglio, direttiva (UE) 28 febbraio 2024, n. 2024/825 (G.U.U.E. 6 marzo 2024, Serie L)*

---

## Agricoltura biologica: stanziati 10 milioni di euro per la crescita del settore

---

Publicato il decreto recante l'Avviso per la selezione di **proposte progettuali** da parte di **Distretti biologici**, per favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica. Le **domande** di accesso alle agevolazioni devono essere inviate tassativamente a decorrere **dalle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024**. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano a 10 milioni di euro. Ogni proposta deve avere un **budget** compreso tra 200.000 e 400.000 euro.

*Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto direttoriale 6 marzo 2024, n. 109251*

---

## IFRS 17: taggatura dei bilanci bancari ESEF

---

Il gruppo di lavoro ABI-XBRL Italia ha completato il Progetto ESEF-IFRS17, avente l'obiettivo di **assistere le banche quotate nell'adeguamento dei propri bilanci consolidati** al regolamento n. 815/2019 (ESEF), modificati secondo le prescrizioni del principio contabile **IFRS 17 Contratti assicurativi**.

*ABI-XBRL Italia, Progetto ESEF-IFRS17*

---

## IPCEI Infrastrutture e servizi cloud (CIS): pubblicate le FAQ

---

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha pubblicato le risposte alle domande frequenti in relazione alla misura **IPCEI Infrastrutture e servizi cloud (CIS)**. I temi su cui sono stati forniti chiarimenti riguardano: i soggetti **beneficiari**, i **progetti ammissibili**, le **agevolazioni** concedibili e le modalità e termini di **presentazione delle istanze**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ*

---

## Nuova Marcora: quando è possibile l'erogazione in unica soluzione

---

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, in una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che l'**erogazione del finanziamento** relativo alla misura **nuova Marcora in un'unica soluzione**, per la realizzazione di **investimenti non ancora avviati**, è possibile solo per le **cooperative** costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse ai lavoratori medesimi, limitatamente all'operazione di acquisizione.

*Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ*

---

## Deleghe gestorie a terzi: i limiti al conferimento

---

Con la pubblicazione del Caso dal titolo "**Limiti al conferimento di deleghe gestorie a terzi e autonomia organizzativa degli amministratori**", Assonime esamina la sentenza del 3 agosto 2022, n. 24068 della Corte di cassazione, la quale ha dichiarato che "**non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e il potere di compiere le operazioni necessarie per**

***l'attuazione dell'oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori***". Questa sentenza interpreta restrittivamente il principio che si è consolidato sui limiti al conferimento di procura gestoria a terzi, determinando un **limite all'autonomia organizzativa degli amministratori**.  
*Assonime, Caso n. 2/2024*

## LAVORO

---

### Pensione anticipata: gestione semplificate

---

L'INPS fa sapere che il servizio di presentazione delle **domande di pensione anticipata ordinaria** è stato implementato, al fine di reingegnerizzare e **semplificare la presentazione dell'istanza**.  
*INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1041*

---

### Ricostituzione pensioni: correzione dati

---

L'INPS interviene in materia di **pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO)** e dei **Fondi speciali**. L'Istituto rende nota l'introduzione di una nuova tipologia di ricostituzione contributiva per la **modifica dei supplementi**.  
*INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1027*

---

### Artigiani e commercianti: in arrivo avvisi bonari su rata novembre

---

L'INPS rende noto che, con riferimento alle **Gestioni artigiani e commercianti**, è stata avviata la procedura di **recupero crediti**, con l'emissione degli **avvisi bonari** relativi alla **rata con scadenza novembre 2023**.  
*INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1026*

---

### Bonus asilo nido: al via le domande per il 2024

---

L'INPS interviene riguardo alle **agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati** e per l'utilizzo di forme di **supporto presso la propria abitazione**. Il documento di prassi contiene anche le istruzioni per la presentazione delle **domande per l'anno 2024**. I **pagamenti** saranno effettuati a partire **dal 2 aprile 2024** e la **domanda** deve essere presentata **entro il 31 dicembre 2024**.  
*INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1024*

---

### Parità di genere: misure formative certificazione

---

E' stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto con cui sono individuate le **misure formative** che consentono l'**accesso al Fondo** per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della **certificazione della parità di genere**, unitamente alle modalità di ripartizione e trasferimento delle **risorse alle regioni**. Le risorse sono erogate da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

- a) un **acconto pari al 75%** del contributo assegnato è erogato previa trasmissione da parte delle Amministrazioni regionali del modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante, riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato

nella stessa dichiarazione;

- b) la **restante quota nel limite del 25%** è erogata previa trasmissione da parte delle Amministrazioni regionali del *report* di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati.

La mancata trasmissione della documentazione **entro il 30 giugno 2024** autorizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto. La rendicontazione degli interventi deve concludersi **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 18 gennaio 2024 (G.U. 6 marzo 2024, n. 55)*

---

## Calamità naturali: rateazione dei contributi

---

L'INPS specifica le regole generali di gestione della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per i lavoratori, sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge, salvo il caso che sia prevista la possibilità di **rateizzare** senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge. In questo caso, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a **50 euro**. Posto che l'obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un'obbligazione unica, a cui il datore di lavoro decide di adempiere in modo frazionato, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la **decadenza** dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello dell'eventuale definizione agevolata.

*INPS, circolare 6 marzo 2024, n. 43*

---

## Autorità Garante nazionale diritti dei disabili

---

E' stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo che istituisce e disciplina l'**Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**. Il provvedimento entra in vigore il 20 marzo 2024.

*D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 (G.U. 5 marzo 2024, n. 54)*

---

## Magistrati onorari: previdenza e Cassa forense

---

E' approdato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che introduce nuove disposizioni relative alla **copertura previdenziale dei magistrati onorari** del contingente ad esaurimento.

Il relativo onere contributivo è ripartito fra il magistrato onorario e il Ministero della Giustizia: i magistrati onorari che abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

Il magistrato onorario non può ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla gestione separata dell'INPS, che dalla Cassa forense e, all'atto

della richiesta, rilascia **apposita dichiarazione in merito all'esclusività** della prestazione a carico di un solo ente.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 22 gennaio 2024 (G.U. 5 marzo 2024, n, 54)*

---

## Uniemens aggiornato con sgravio lavoratrici madri

---

L'INPS ha comunicato di avere **aggiornato** il flusso di denuncia telematica delle retribuzioni, **Uniemens**, per recepire l'**esposizione dello sgravio lavoratrici madri** corrente e arretrato. L'aggiornamento riguarda sia la denuncia dei **datori di lavoro privati**, che la Lista **PosPA** e il **PosAgri**.

*INPS, documento tecnico Uniemens 5 marzo 2024, n. 4.23.0*

---

## Politiche attive: nasce Sviluppo Lavoro Italia Spa

---

E' operativa dal **1° marzo 2024 Sviluppo Lavoro Italia Spa**, che prende il posto di ANPAL e avrà il compito di svolgere un ruolo propulsivo, articolato e profondo per lo **sviluppo e l'attuazione delle politiche attive nazionali e regionali**.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 4 marzo 2024*

---

## Fondo solidarietà telecomunicazioni

---

L'INPS interviene in materia di Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, per rendere noto l'aggiornamento delle procedure e fornire chiarimenti per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale. A seguito della nomina del nuovo Comitato amministratore, il Fondo TLC garantisce la tutela dell'assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024 e, pertanto, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC **non possono più richiedere**, per i medesimi eventi, la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

L'INPS precisa, a tale fine, che saranno, comunque, **considerate valide** le domande presentate **successivamente** ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio e il 1° marzo 2024.

*INPS, messaggio 1° marzo 2024, n. 895*

---

## Agenzie per il lavoro: Codice di condotta

---

E' stato approvato ed è di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il **Codice di condotta** promosso da Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che definisce le "buone prassi" per il trattamento dei dati nello svolgimento dell'**attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale**. E' stato, inoltre, **accreditato l'Organismo di monitoraggio**, ente indipendente, che si occuperà di verificarne l'osservanza.

*Garante per la Protezione dei Dati Personali, provvedimento 11 gennaio 2024, n. 12*



## AGENDA

Scadenze dal 14 al 28 marzo 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>MARZO 2024</b>	
<b>venerdì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
<b>lunedì 18</b>	Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	
	Certificazione utili corrisposti	
	Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei redditi per locazioni brevi	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate	
	Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria	
	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento II acconto imposte da Redditi 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU	
	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a spese sanitarie rimborsate	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a spese universitarie e delle spese funebri	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli abbonamenti dei trasporti	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle rette per frequenza asili nido	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica	
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta	
Trasmissione Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali – Prorogata al 4 aprile 2024	
Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
Versamento imposta di produzione e consumo	
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento	
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	

<b>mercoledì 20</b>	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
<b>lunedì 25</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
<b>martedì 26</b>	Ravvedimento entro 90 giorni dell'acconto IVA	